

La consulenza tecnica

Raul Berto

rberto@units.it



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
**Ingegneria
e Architettura**

Le controversie civili

Modalità di risoluzione delle controversie civili

1. Per via conciliativa

Transazione, concordato, mediazione

2. Per via giudiziaria

Sentenza

3. Mediante un arbitrato

Lodo arbitrale

Il consulente tecnico

“ *Esperto, professionista, incaricato di redigere la consulenza tecnica.* ”

- **Del giudice (d'ufficio, CTU)**
Esperto o professionista
- **Di parte (CTP)**
Professionista

Finalità

- Coadiuvare l'azione giudiziaria
- Costituzione di Società per Azioni SPA
- ...

La ricusazione del consulente tecnico d'ufficio

art. 51 del Codice di Procedura Civile

1. Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto.
2. Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori.
3. Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori.
4. Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico.
5. Se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza [...].

La consulenza tecnica

” *Elaborato redatto da un esperto che supporta la risoluzione di una controversia o la redazione di un atto.*

1. La **nomina** del CTU
2. Il **giuramento** del CTU «*di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli, al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità*»
3. Le **operazioni peritali**
4. La **stesura della perizia**
 - Parte introduttiva
 - Parte centrale
 - Parte conclusiva
5. L'**asseveramento** della perizia «*Giuro di aver bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi sono state richieste e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità*».

L'arbitrato – art. 806 e ss del Codice di Procedura Civile

”
“ *Giudizio emesso da giudici privati nominati dalle parti.*

- L'arbitrato è applicabile solo per le **controversie transabili**.
- L'arbitrato è prodotto sulla base di un **accordo fra le parti o di una clausola compromissoria**.
- Le parti nominano ciascuna un **numero uguale di arbitri** (o arbitro unico).
- Gli arbitri nominano un **numero dispari di arbitri** di loro gradimento.
- Il lodo arbitrale entro 90 gg deve essere **sottoscritto a maggioranza** ed è impugnabile per nullità entro sei mesi.
- L'arbitrato libero (irrituale).
- L'arbitraggio su questioni particolari.

L'accertamento tecnico preventivo

artt. 696 e 696bis del Codice di Procedura Civile

” *Strumento processuale utilizzato per acquisire elementi di prova prima che inizi un processo o per prevenire l'insorgenza di una controversia.*

Procedura

- Una delle parti propone ricorso al tribunale, specificando l'oggetto dell'accertamento e i motivi della richiesta.
- Il giudice nomina un CTU per svolgere l'accertamento tecnico.
- Il CTU redige e deposita una relazione che risponde al quesito postogli.

Effetti della relazione tecnica

- Ha valore probatorio nel caso in cui si apra successivamente un processo.
- Può essere utilizzata per trovare un accordo tra le parti ed evitare il giudizio.

Riassunto su alcune modalità di risoluzione delle controversie

	Arbitrato rituale	Arbitrato libero (irrituale)	Arbitraggio	Procedimento civile ordinario	Mediazione	ATP	ATP «conciliativo»
Base giuridica	Codice di Procedura Civile, artt. 806 e ss	Accordo contrattuale tra le parti	Accordo contrattuale o nomina di un arbitratore	Regole del processo civile italiano	D.Lgs. 28/2010	Codice di Procedura Civile, art. 696	Codice di Procedura Civile, art. 696bis
Effetto della decisione	Giudiziale: il lodo è esecutivo come una sentenza	Contrattuale: vincola come un accordo tra le parti	Consulenziale: proposta accettata solo dalle parti	Giudiziale: sentenza con autorità di cosa giudicata	Non vincolante, salvo accordo finale firmato dalle parti	Valore probatorio nel successivo giudizio	Valore probatorio e finalità conciliativa
Esecutività diretta	Sì, previa omologazione del giudice	No, serve un'azione per il rispetto del lodo	No, non esecutivo	Sì, tramite esecuzione forzata	Sì, se l'accordo è omologato	No, salvo azione giudiziale	No, salvo successiva omologazione
Ruolo del terzo	Decide secondo regole procedurali e sostanziali di legge	Trova un accordo senza formalità	Propone una soluzione tecnica o economica	Giudice decide basandosi su norme di legge	Facilita il dialogo per trovare un accordo	Consulente tecnico d'ufficio (CTU) verifica i fatti	CTU verifica i fatti e propone una conciliazione
Ambito di applicazione	Diritti disponibili	Diritti disponibili	Questioni tecniche	Diritti disponibili e indisponibili	Diritti disponibili	Diritti disponibili, accertamenti tecnici	Diritti disponibili, con enfasi sulla conciliazione
Formalità	Elevate, simili a un processo civile	Basse, stabilite dalle parti	Dipende dalle richieste delle parti	Elevate, secondo il Codice di Procedura Civile	Basse, con procedure snelle	Procedura semplice, regolata dal giudice	Procedura simile all'ATP, con funzione conciliativa
Finalità	Risolvere la controversia con valore legale definitivo	Raggiungere un accordo vincolante tra le parti	Determinare aspetti tecnici o raggiungere compromessi	Risolvere la controversia con autorità statale	Facilitare una soluzione negoziata	Conservare elementi probatori tecnici e risolvere la controversia senza arrivare al giudizio	Facilitare una conciliazione fondata su accertamenti tecnici